

34

Allegato a deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 01.03.2004.
IL SEGRETARIO COMUNALE (dott. Ugo Palmieri).

COMUNE DI STRESA
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI
REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL
SINDACO E DEI DIRIGENTI**

INDICE

TITOLO I PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti

TITOLO II SOGGETTI

- Articolo 3 - Soggetti accertatori
- Articolo 4 - Autorità competente a ricevere il rapporto

TITOLO III DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Articolo 5 - Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni di sequestro e dissequestro
- Articolo 6 - Applicazione delle sanzioni e riferimenti per la definizione delle sanzioni a fronte di ripetitività di illeciti

TITOLO IV PROCEDURA

- Articolo 7 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni - Elementi generali di riferimento
- Articolo 8 - Processo verbale di accertamento
- Articolo 9 - Pagamento in misura ridotta
- Articolo 10 - Rapporto all'autorità competente
- Articolo 11 - Ordinanza-ingiunzione
- Articolo 12 - Applicazione delle sanzioni accessorie
- Articolo 13 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

TITOLO V PROFILI OPERATIVI E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 14 - Delega
- Articolo 15 - Misure organizzative
- Articolo 16 - Disposizioni finali e di salvaguardia

TITOLO I

PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione e gli elementi specificativi delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni contenute in regolamento comunali o definite da ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti; con riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m.i. nonché in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N.267.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Articolo 2 Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti

1. Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934 n.383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale dalle corrispondenti disposizioni di legge e del presente regolamento così come per la violazione di Ordinanze del Sindaco o dei Dirigenti.
2. L'Amministrazione Comunale può comunque definire con disposizioni contenute in specifici regolamenti adeguate sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 24 novembre 1981 n.689 dall'articolo 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000 N.267 e s.m.i. e dal presente regolamento.

TITOLO II

SOGGETTI

Articolo 3 Soggetti accertatori

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24/11/1981 n.689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi commessi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sono svolte dai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
2. L'Amministrazione Comunale per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza di disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sanzionate in via amministrativa può altresì abilitare propri dipendenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie volontarie, nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti.
5. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

Articolo 4

Autorità competente a ricevere il rapporto

1. Il Segretario Comunale viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, nonché competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento violazione.

TITOLO III

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 5

Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni di sequestro e dissequestro

1. Sulla base di quanto previsto dalla legge o dai singoli regolamenti comunali, in ordine a fattispecie, presupposti e modalità operative, qualora l'oggetto dell'illecito sia cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione oppure sia prodotto dell'illecito stesso, può essere disposta quale sanzione accessoria per casi previsti dalla legge, la confisca amministrativa, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Può comunque sempre essere disposta la confisca amministrativa delle cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscano violazione amministrativa.
3. I soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento possono procedere al sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria.
4. A fronte delle specifiche deduzioni dell'interessato presentate ai sensi dell'articolo 19 della Legge 24/11/1981 n.689 può essere disposto il dissequestro delle cose.

Articolo 6

Applicazione delle sanzioni e riferimento per la definizione delle sanzioni a fronte di ripetitività di illeciti

1. Secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n.689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dall'articolo 7/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'agente per eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

2. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un'ordinanza del Sindaco e del Dirigente compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dal predetto art.7/bis D.Lgs.267/2000 con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di accertamento della violazione della medesima disposizione commessa dallo stesso autore entro l'anno dalla prima, la sanzione minima da applicare per la seconda violazione è determinata in € 50 (cinquanta);
 - b) nel caso di accertamento della violazione della medesima disposizione commessa dallo stesso autore entro due anni dalla prima, la sanzione minima da applicare per la seconda violazione è determinata in € 80 (ottanta);
 - c) nel caso di accertamento di violazioni di diverse disposizioni commesse dallo stesso autore entro l'anno dalla prima, la sanzione minima da applicare per la seconda violazione è determinata in € 70 (settanta);
 - d) nel caso di accertamento di violazioni di diverse disposizioni commesse dallo stesso autore entro due anni dalla prima, la sanzione minima da applicare per la seconda violazione è determinata in € 75 (settantacinque);
3. L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma 2 si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni discendente da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 24/11/1981 n.689.
4. L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti la reiterazione di violazioni di disposizioni di regolamenti comunali o di precetti di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti con riferimento a quanto dettato dal precedente comma 2 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24/11/1981 n.689.

TITOLO IV PROCEDURA

Articolo 7

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni - Elementi generali di riferimento

1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge n.689/81, secondo le specificazioni definite nei successivi articoli da 8 a 12.
2. I soggetti addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanza del Sindaco e dei Dirigenti per la cui violazione sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria sviluppano le attività di accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall'articolo 13 della legge 24/11/1981 n.689.

Articolo 8

Processo verbale di accertamento

1. La violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un precetto stabilito da un'ordinanza del Sindaco o del Dirigente alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24/11/1981 n.689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.
4. Il processo verbale reca l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.
5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982 n.890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni.

Articolo 9 Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n.689, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge e dell'articolo 11 del presente regolamento.
2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, secondo quanto stabilito dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.689.
3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa o proporzionale, l'ammontare del pagamento è pari ad un terzo rispettivamente della sanzione edittale massima e della sanzione da applicare in concreto.
5. Quando la sanzione amministrativa deve essere determinata in rapporto ad un'unità di riferimento, l'ammontare del pagamento in misura ridotta si ottiene moltiplicando l'importo dovuto per ciascuna unità per il numero complessivo delle stesse.
6. Il pagamento comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 10
Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n.689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Sindaco:
 - a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.
2. Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n.689 il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso al Segretario Comunale, anche tramite mezzi informatici e telematici.

Articolo 11
Ordinanza-ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Segretario Comunale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere personalmente sentiti. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
2. Nell'ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati ad autorità non competente sono da questa trasmessi al responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l'errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto all'autorità incompetente nei termini di cui al comma 1.
3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 11 del presente regolamento, il Segretario Comunale, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.
4. Qualora il Segretario Comunale ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.
5. Nei casi in cui il reiterarsi costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata dal Segretario Comunale avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore e con riferimento a quanto definito dal precedente articolo 6.
6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
7. Il Segretario Comunale, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.

Articolo 12 Applicazione delle sanzioni accessorie

1. Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge e dai regolamenti, secondo gli elementi dettati dall'articolo 7 del presente regolamento.
2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino al che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
3. L'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui agli artt.7 - 11 del presente regolamento.
4. Qualora per l'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale come soggetto irrogante la sanzione amministrativa principale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.
5. Alla vigilanza sull'esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede il soggetto che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di altre Amministrazioni.

Articolo 13 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate o che dimostrino in concreto le proprie difficoltà, possono richiedere al Segretario Comunale il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la propria situazione di disagio economico che viene valutata dal Segretario Comunale tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.
3. La decisione del Segretario Comunale, se non contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La definizione del pagamento della sanzione in forma rateale è determinata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 24 novembre 1981 n.689.

TITOLO V **PROFILI OPERATIVI E DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 14 Delega

1. Il Sindaco può delegare uno o più dipendenti dell'Amministrazione Comunale all'esercizio dei compiti di cui ai precedenti articoli, al fine di garantire il tempestivo e corretto svolgimento dei procedimenti sanzionatori.

Articolo 15
Misure organizzative

1. Con provvedimenti degli Organi competenti l'Amministrazione Comunale definisce ogni soluzione organizzativa volta a rendere efficaci le attività di accertamento, di irrogazione e di verifica delle sanzioni amministrative.

Articolo 16
Disposizioni finali e di salvaguardia

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa e si applica in via generale con riferimenti ai regolamenti ed alle ordinanze vigenti secondo quanto previsto dal precedente articolo 2.
2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.
3. Per irrogazione e l'applicazione delle sanzioni inerenti la violazione di disposizioni di regolamenti comunali in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, integrative del quadro di sanzioni amministrative previsto dalla vigente legislazione statale e regionale, con riferimento quanto previsto dall'articolo 107 comma 3 lett.g) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 la competenza è del competente Dirigente, anche con riguardo a quanto previsto dal presente regolamento per il Sindaco.
4. E' abrogato il regolamento approvato con deliberazione consiliare N. 9 del 08/02/2001.

